



MINISTERO DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

* * * * *

CONVENZIONE RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SANITARIE ED ATTIVITÀ DI RICOVERO PRESSO LE STRUTTURE
SANITARIE MILITARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA CORTE
DEI CONTI.

L'anno duemiladiciannove, addì _____, del mese di _____

TRA

Lo Stato Maggiore Difesa, rappresentato dal Sottocapo di SMD Generale
Luigi Francesco De Leverano nato a Lecce il 25 maggio 1958 e domiciliato
per la carica in via XX Settembre, 187 - 00184 Roma

E

La Corte dei conti, in persona del Segretario Generale, Consigliere Franco
Massi nato a Recanati (MC) il 05 ottobre 1964 e domiciliato per la carica in
viale Mazzini, 105 - 00195 Roma

Visto il Decreto Interministeriale Difesa - Salute 4 marzo 2015:
Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni
erogate dalle strutture sanitarie militari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.62 del 16-03-2015

Considerato che l'articolo 2 di tale decreto identifica le tipologie delle

prestazioni erogate dalla sanità militare

Tenuto conto che il punto g) del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Interministeriale 4 marzo 2015 comprende tra le categorie che possono beneficiare delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari "componenti degli organi costituzionali, sulla base di apposite convenzioni"

Considerato quanto stabilito dagli articoli 100, 103 e 108 della Costituzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto della Convenzione)

La sanità militare si impegna a garantire prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 del citato decreto.

Articolo 2

(Obblighi delle parti)

Il personale in servizio presso la Corte dei conti potrà accedere ai servizi sanitari militari per il tramite della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.

Articolo 3

(Durata)

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dal 01.08.2019, ha validità sino

al 31.07.2022 e si intende tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo

modifiche apportate congiuntamente dalle parti ovvero salvo revoca di una

delle parti da comunicare con preavviso di almeno novanta giorni.

Articolo 4

(Garanzia della sicurezza e segretezza delle informazioni)

La sanità militare garantisce che i documenti, i materiali e le tecnologie

oggetto della presente convenzione, saranno gestiti in conformità a quanto

previsto dai regolamenti vigenti.

Articolo 5

(Varianti)

È facoltà delle parti apportare, durante l'esecuzione del servizio,

aggiornamenti e varianti alle prestazioni relative al presente atto negoziale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del DPR n.236 del 15 novembre 2012,

detti aggiornamenti e varianti saranno fatti constare:

– con verbale di concordamento sottoscritto dalle parti, qualora non

comportino variazione di valore o di termini di esecuzione;

– con atto aggiuntivo se comportino variazioni di valore o di termini di

esecuzione.

Le parti si riservano la facoltà di rescindere dal rapporto con un preavviso di

almeno giorni 30 (trenta).

L'Amministrazione Militare può, in ogni caso, sospendere temporaneamente

e/o definitivamente e senza preavviso il rapporto, mediante comunicazione

anche informale, per sopravvenute esigenze istituzionali, ragioni di

emergenza o situazioni particolari senza che la parte contraente possa avanzare alcuna pretesa.

PER la Corte dei conti

PER l'Amministrazione Difesa